

STATUTO DELLA CONSULTA GIOVANILE COMUNALE

Art. 1 - Istituzione

È istituita nel Comune di Casorate Sempione, con deliberazione del Consiglio Comunale n° in data, la "CONSULTA GIOVANILE COMUNALE" quale organismo consultivo permanente sulla condizione giovanile.

Art. 2 - Fini

La Consulta giovanile comunale è un organo consultivo del Consiglio comunale.

La Consulta giovanile comunale presenta al Consiglio comunale proposte di deliberazioni inerenti alle tematiche giovanili ed esprime un parere - non vincolante - su tutti gli argomenti affrontati dal Consiglio comunale riguardanti i giovani.

La Consulta:

- è strumento di conoscenza delle realtà dei giovani.
- promuove progetti, ricerche, incontri, dibattiti e iniziative inerenti i giovani.
- attiva e promuove iniziative per un miglior utilizzo del tempo libero.
- favorisce il raccordo tra gruppi giovanili e istituzioni locali.
- favorisce il raccordo con la rete Informagiovani
- promuove rapporti con istituzioni affini (consulte e forum) a livello provinciale, regionale, nazionale e internazionale.
- raccoglie informazioni nei settori di interesse giovanile (scuola, università, mondo del lavoro, mobilità all'estero, tempo libero, volontariato, cultura e spettacolo, sport, ambiente, vacanze e turismo), direttamente, con ricerche autonome, o attraverso le strutture amministrative comunali.
- può presentare mozioni, proposte, osservazioni alla Giunta

Art. 3 – Organi della Consulta

1. Sono organi della Consulta giovanile:

- l'Assemblea,
- L'Ufficio di Presidenza composto da: il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e da 3 rappresentanti dell'Assemblea eletti a maggioranza tra i componenti dell'Assemblea.
- eventuali commissioni di lavoro, a titolo gratuito

2. Le funzioni amministrative, **se necessarie e richieste**, verranno svolte dal personale messo a disposizione dal Comune

Art. 4 - L'Assemblea

1. Sono componenti dell'Assemblea tutti i giovani residenti nel Comune di Casorate Sempione che ne facciano richiesta.

2. Qualora un componente intervenga in rappresentanza di un'associazione, dovrà essere delegato per iscritto dall'Associazione stessa.

3. I componenti dovranno avere un'età compresa tra i 18 e 34 anni.

4. Successivamente all'insediamento, possono essere accolti nella Consulta giovanile altri giovani del territorio cittadino, con la procedura di cui al precedente comma 1.

5. Sarà escluso dall'Assemblea chi abbia superato l'età indicata al comma 3; chi non intervenga alle riunioni per 3 volte consecutive senza giustificato motivo; chi contravvenga alle disposizioni contenute nel presente Statuto e negli Atti deliberati dall'Assemblea; chi, con la propria condotta, violi le regole di convivenza civile.

6. L'esclusione sarà proposta dall'Ufficio di Presidenza e deliberato dall'Assemblea a maggioranza assoluta.

7. Sono membri di diritto dell'Assemblea della Consulta:

- il Sindaco o suo delegato che convoca e presiede la prima riunione dell'Assemblea e nomina il primo Ufficio di Presidenza.

- due rappresentanti dei Consiglieri comunali (di cui uno in rappresentanza della maggioranza e uno della/e minoranza/e), designati dai rispettivi capi-gruppo e di età compresa tra i 18 e i 34 anni.

8. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria e si può tenere in prima convocazione (valida se è presente la totalità degli aventi diritto) o in seconda convocazione (valida se è presente il 50% più uno degli

aventi diritto); la seconda convocazione può essere fissata anche nello stesso giorno, purché trascorra almeno un'ora dalla prima.

9. L'Assemblea è straordinaria quando venga convocata per:

- proposte di modifica dello Statuto
- trasferimento di sede
- riorganizzazione dello svolgimento delle attività della Consulta
- accettazione di nuovi componenti ai sensi del precedente comma 4.

10. L'Assemblea è ordinaria in tutti gli altri casi.

Art. 5 – Validità

11. Le deliberazioni dell'Assemblea sono approvate a maggioranza assoluta dei presenti, ad eccezione delle deliberazioni su nuove richieste di adesione da parte di Enti e Organismi vari e delle deliberazioni relative alla modificazioni dello Statuto (necessaria la maggioranza di due terzi dei presenti).

12. A parità di voti prevale il voto del Presidente, ma il Presidente ha la facoltà, in caso di parità, di rinviare la votazione della deliberazione alla seduta successiva.

14. Le deliberazioni della Consulta giovanile non sono vincolanti per il Consiglio comunale.

Art. 6 – L'ufficio di Presidenza

1. L'Ufficio di Presidenza è composto da:

- il Presidente dell'Assemblea, che lo presiede;
- tre membri eletti, a maggioranza assoluta, dall'Assemblea nella sua prima riunione, uno dei quali svolgerà le funzioni di Segretario della Consulta.
- I Consiglieri comunali di cui al precedente Art. 4, comma 7

2. Compete all'Ufficio di Presidenza:

- partecipare in forma propositiva all'elaborazione delle attività di programmazione e pianificazione delle azioni da sottoporre all'Assemblea
- dare attuazione agli indirizzi e alle deliberazioni dell'Assemblea
- svolgere funzioni di raccordo tra l'Assemblea, il Consiglio comunale e la Giunta comunale
- nominare il Segretario tra i membri eletti dall'Assemblea per l'Ufficio di Presidenza

3. I componenti dell'Ufficio di Presidenza decadono dalla carica dopo 3 assenze consecutive non giustificate.

4. La qualità di componente dell'Ufficio di Presidenza cessa per dimissioni dalla data della loro presentazione o sfiducia votata da due terzi dei componenti dell'Assemblea.

Art. 7 – Presidente, Vicepresidente e Segretario

1. Il Presidente della Consulta giovanile

- è di diritto il Sindaco o suo delegato e dura in carica per tutto il suo mandato.

Il Presidente:

- assume la rappresentanza formale della Consulta
- convoca e presiede l'Assemblea
- convoca e presiede l'Ufficio di Presidenza

2. A seguito del rinnovo del Consiglio comunale il neo Presidente deve procedere, entro due mesi dalla data di insediamento del Consiglio comunale, a rinnovare l'ufficio di Presidenza della Consulta.

3. Il Vicepresidente e il Segretario vengono eletti, a maggioranza assoluta, dall'Assemblea nella sua prima riunione. Durano in carica due anni e alla scadenza dell'incarico possono essere rieletti.

4. Nel corso delle riunioni, in assenza del Presidente, ne fa funzioni il Vicepresidente.

5. Il Segretario redigerà un verbale completo di presenze e contenuti discussi nelle riunioni, che dovrà essere approvato dall'Assemblea nella seduta successiva. In caso di assenza del Segretario, il Presidente provvederà a nominare chi ne faccia le funzioni.

Art. 8 - Convocazione dell'Assemblea

1. L'Assemblea della Consulta giovanile è convocata dal Presidente:

- di propria iniziativa
- su richiesta di almeno un terzo dei componenti dell'Assemblea

Possono altresì richiedere la convocazione straordinaria della Consulta giovanile sia il Sindaco che due terzi dei Consiglieri Comunali.

2. L'Assemblea è convocata non meno di due volte all'anno e in via straordinaria ogni volta se ne rilevi la necessità.
3. L'ufficio di Presidenza si occupa della convocazione pubblica, che viene comunicata ai membri tramite telefono, e-mail, sms o avviso cartaceo, con almeno 48 ore di preavviso.
4. La Consulta giovanile può richiedere che partecipino ai propri lavori esperti, rappresentanti di Enti o Associazioni, Consiglieri, Assessori, Sindaco, Segretario o funzionari comunali. Consiglieri, Assessori, Sindaco possono sempre partecipare ai lavori, senza diritti di parola e voto. Può venire loro concessa la possibilità di intervenire dalla maggioranza dei presenti.
5. La Consulta giovanile riferisce al Consiglio comunale tramite relazione scritta o partecipazione a invito alle sedute del Consiglio comunale.

Art. 9 - Modificazioni dello Statuto.

1. La Consulta giovanile può proporre al Consiglio comunale la modifica di articoli o commi dello Statuto, con deliberazione approvata a maggioranza di due terzi dei componenti l'Assemblea.
2. Lo Statuto può essere modificato dal Consiglio comunale con propria deliberazione.
3. Lo Statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti alla Consulta.

Art. 10 - Sede.

La sede della Consulta giovanile comunale è la Biblioteca comunale. Le riunioni si devono tenere nei locali della Biblioteca. L'agibilità di altre sedi per riunioni e dibattiti deve essere preventivamente autorizzata dal Presidente.

Art. 11 – Regolamento

La Consulta giovanile comunale può dotarsi di un regolamento interno, integrativo del presente Statuto e non in contrasto con i principi di esso.

Art. 12 – Mezzi

La Consulta giovanile comunale si avvale, per il suo funzionamento amministrativo e per ricerche inerenti i suoi fini istituzionali, del personale e delle attrezzature tecniche dell'Amministrazione comunale, previa intesa programmatica con il Settore Servizi Sociali e Culturali

La Giunta comunale può stabilire di finanziare alcuni progetti della Consulta giovanile comunale, in accordo con gli stanziamenti di bilancio.

Art. 13 – Responsabilità

Tutti i componenti della Consulta giovanile comunale sono responsabili dei beni della Consulta e/o del Comune e ne rispondono personalmente per danni derivanti da uso improprio, illegittimo o smarrimento degli stessi.

Art. 14 – Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle decisioni dell'Assemblea.